POLIZIA MUNICIPALE
UNIONE MUGELLO

Comuni
Barberino di Mugello – Borgo San Lorenzo – Dicomano – Marradi – Palazzuolo sul Senio – Scarperia e San Piero – Vicchio

ORIGINALE

Registro Generale n. 457

ORDINANZA DEL SERVIZIO AFFARI GENERALI - POLIZIA LOCALE
UFFICIO DISTRETTO SCARPERIA E SAN PIERO

N. 445 DEL 16-09-2020

Oggetto: SSP - DIVIETO DI SOSTA E TRANSITO IN VIA DEGLI ALPINI PER MERCATO IL MERCATO SETTIMANALE DEL 18/09/2020

IL VICE-RESPONSABILE DEL DISTRETTO

VISTO il D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. – testo Unico sull'Ordinamento degli Enti Locali ed in particolare l'art. 107 che disciplina le funzioni e le competenze dei Dirigenti;

VISTO il vigente Statuto approvato con Delibera del Consiglio dell'Unione Mugello n. 45 del 30/11/2017;

VISTO il Regolamento degli Uffici e Servizi dell'Unione dei Comuni del Mugello, approvato con delibera di Giunta n. 40 del 14/5/2014;

PREMESSO che con deliberazione del Consiglio dell'Unione Mugello n. 45 del 30/12/2014 è stato approvato il nuovo piano gestionale della funzione fondamentale Polizia Locale e Amministrativa conferita dai Comuni di Barberino di Mugello, Borgo San Lorenzo, Dicomano, Marradi, Palazzuolo Sul Senio, Scarperia e San Piero Vicchio;

VISTO il Decreto del Presidente n. 20 del 17/12/2019 con il quale sono stati nominati i Comandanti dei Distretti della Polizia Municipale dell'Unione Mugello;

VISTA la Determinazione n. 350 del 28/12/2018 del Settore Affari Generali, con la quale vengono nominati Responsabili di P.O. i rispettivi Comandanti dei Distretti di Barberino di Mugello, Borgo San Lorenzo, Dicomano, Marradi, Palazzuolo sul Senio, Scarperia e San Piero e Vicchio;

VISTA l'assenza del Responsabile di P.O. comm. Stefano Baldini;

VISTO l'art. 71 del Regolamento degli Uffici e Servizi relativo alla sostituzione delle P.O.;

VISTO l'art. 4.4 del suddetto piano gestionale relativo alla sostituzione del Comandante di Distretto;

VISTO l'atto gestionale "Individuazione dei responsabili dei procedimenti e ripartizione attività in carico al Distretto" a firma del Dirigente la Polizia Locale, del Comandante della Struttura Unica di P.M. e del Comandante del Distretto di Scarperia e San Piero con il quale il sottoscritto Isp. Leonardo Abrans viene confermato Vice Comandante del Distretto;

VISTO il D. Lgs. 30/4/1992 n. 285 – Codice della Strada, in particolare l'art. 7;

VISTO il D.P.R. n. 16/12/1992 n. 495 – Regolamento d'esecuzione e di attuazione del Codice della Strada;

PRESO ATTO che l'Amministrazione comunale di Scarperia e San Piero ha dato indicazioni di voler prevedere il mercato settimanale di Scarperia in via degli Alpini, nell'area prospiciente nel parcheggio adiacente il cimitero comunale;

CONSIDERATO che l'area di via degli Alpini, individuata per lo svolgimento del mercato settimanale, ha comportato l'esecuzione di lavori di sistemazione della stessa per garantire lo svolgimento del mercato settimanale con una nuova collocazione dei vari banchi (alimentari, non alimentari, produttori agricoli, banchi che richiedono uno spazio specifico del tipo di quello munito di cucina a gas per la cottura degli alimenti ecc.) anche alla luce delle disposizioni per la prevenzione, il contenimento e la gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19;

PRESO ATTO che i lavori di sistemazione dell'area sono conclusi ma resta da apporre la definitiva segnaletica verticale con tutti i divieti e le prescrizioni del caso;

PRESO ATTO che il primo mercato utile è previsto per venerdì 18 settembre e che conseguentemente è necessario prevedere i divieti in anticipo rispetto all'adozione degli atti conseguenti da parte degli Uffici comunali, altrimenti non vi sarebbero i tempi necessari per poter prevedere la conseguente segnaletica stradale (almeno 48 ore prima);

CONSIDERATO che, in forza di quanto sopra, si rende necessario ed indispensabile l'istituzione di divieti, obblighi e/o limitazioni alla circolazione veicolare, al fine di eseguire la verifica richiesta dall'Amministrazione comunale;

ORDINA

1. SONO VIETATI LA SOSTA E IL TRANSITO A TUTTI I VEICOLI E CON RIMOZIONE FORZATA NELL' INTERA AREA DI VIA DEGLI ALPINI, dall'intersezione con viale Matteotti all'intersezione con via di Filetto, il giorno 18/09/2020 dalle ore 07:00 fino alle ore 16:00. Dal divieto sono esclusi i veicoli utilizzati dai commercianti del mercato settimanale di Scarperia.

AVVERTE

Che responsabile del procedimento ai sensi della legge n. 241/1990 è il sottoscritto, Vice-Responsabile del Distretto di Scarperia e San Piero;
Che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso Ministero delle Infrastrutture e Trasporti, entro 60 giorni, ai sensi dell'art. 37 del D.Lgs n. 285/1992, con le formalità stabilite dall'art.74 del

D.P.R n. 495 del 16/12/1992. Il termine decorre dalla data di pubblicazione o dalla data dell'apposizione della segnaletica stradale.

DISPONE

LA TRASMISSIONE della presente:

- Al Settore Lavori Pubblici, per competenza e in particolare per l'apposizione della segnaletica stradale così come previsto dalle disposizioni in materia di circolazione stradale e, in particolare, dal D.Lgs. n. 285/1992 -Codice della Strada- e relativo Regolamento d'esecuzione;
- All'Ufficio Sviluppo Economico, per opportuna conoscenza;
- All'Ufficio Ambiente per le attività relative alla pulizia dell'area al termine del mercato;
- All'Ufficio Segretaria, per la massima divulgazione.

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

IL COMANDANTE DEL DISTRETTO
ABRANS LEONARDO